


perche'
difendo
un
colpevole



relatore
Armando
Costa
avvocato

-PERCHE' DIFENDO UN COLPEVOLE -

Occorre una premessa.

Un avvocato abilitato alla professione, dopo il tirocinio, dopo aver superato gli esami di procuratore legale e dopo aver maturato l'attesa di iscrizione all'albo degli avvocati - deve prestare questo giuramento:

"Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza, per i fini della giustizia e dei superiori interessi della Nazione".

Ad un avvocato si chiede quindi di agire con LEALTA', ONORE e DILIGENZA.

Difendere un colpevole è uno dei doveri dell'avvocato, per la struttura stessa del giudizio, perchè il giudizio è fondato su una triade logica, così costituita: vi è una tesi, dell'accusa, alla quale si contrappone una antitesi, della difesa, e il pronunciamento del giudice costituisce, o dovrebbe costituire, la sintesi tra tesi e antitesi.

Un fondamentale principio di giustizia che discende dai più elementari diritti dell'uomo e del cittadino è il DIRITTO ALLA DIFESA e il libero esercizio di tale diritto, diritto che trova nella stessa legge e nell'etica professionale la sua tutela e il suo limite.

Questo perchè non si può formulare un'accusa senza che automaticamente - istintivamente - giuridicamente sorga un diritto di difesa, e questo perché mentre l'accusa è la pretesa penale in nome del popolo (o dello Stato o della Nazione), la difesa costituisce la ragionevole - e ragionata - contestazione della pretesa penale.

L'imputato accusato chiama a sè (ad-vocat) un avvocato affinché lo difenda, così come egli stesso non potrebbe fare con sufficiente distacco, autonomia, esperienza tecnica e giuridica preparazione e l'avvocato interviene come difensore, (ad-vocatus) ma anche come interprete e come intercessore per lo imputato.

Fino a non molto tempo fa il diritto alla difesa presupponeva la presenza fisica dell'imputato. Cioè, l'imputato contumace, latitante o comunque assente, non aveva diritto alla difesa.

Ancora nel codice di procedura penale del 1865 per l'imputato contumace non era previsto alcun diritto alla difesa: tutto era affidato al Giudice.

Il Codice penale del Regno delle due Sicilie volle invece

prevedere, nell'art. 572:

"Chiunque si presenti col titolo di scusatore del reo sarà ascoltato".

Il Codice di procedura penale del 1913 raccolse tale previsione normativa e nacque così un vero e proprio diritto alla difesa del contumace, consacrato con l'attuale Codice di procedura penale e con la "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" firmato a Parigi il 20.03.1952, ratificato dallo Stato Italiano nel 1954 e tuttora in vigore.

Premesso questo, vediamo PERCHE' DIFENDO UN COLPEVOLE.

-PERCHE' DIFENDO UN COLPEVOLE -

Quando il nostro amato Presidente Mino Bolognesi mi comunicò il tema della relazione che mi era stata affidata, capii, dal suo sorrisetto ghignante, che mi aveva teso una trappola.

Infatti, questa è la domanda che più frequentemente viene posta ad un avvocato che si occupa di diritto penale: "Ma come fai a difendere un colpevole?". A questa domanda Mino Bolognesi ha aggiunto un malizioso "Perché?". Rispondo:

1. Perché l'avvocato difensore è scelto dall'imputato.
2. Perché l'avvocato non sceglie i suoi clienti.
3. Perché colui che subito appare o viene indicato come colpevole, può essere - e nella maggioranza dei casi si finisce col riconoscere che è - innocente.
4. Perché l'art. 27 della Costituzione stabilisce che "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva", cioè sino a quando la sentenza di condanna a suo carico non è passata in giudicato, di solito dopo il giudizio di terzo grado, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
5. Perché se l'imputato - colpevole o indicato come tale - proclama la sua innocenza, il suo difensore ha il dovere di credergli.
6. Perché se il difensore non crede alla innocenza del suo cliente, e non si sente di difenderlo come tale, ha il dovere di rinunciare al mandato.
7. Perché se il cliente non intende seguire la linea di difesa scelta dal suo difensore, questi non può far altro che congedare il cliente.

Del resto, quella di ricusare o congedare il cliente costituisce l'unica vera liberà del difensore.

Abbiamo così enunciato una serie di motivi che sono ispirati a principi etici, filosofici, deontologici e costituzionali. Principi teorici che trovano tutti possibilità di concreta attuazione nella pratica professionale forense.

Cerchiamo adesso di vedere insieme, concretamente, e succintamente, nell'arco dei dieci o quindici minuti abituali, quale è il diritto e quale il dovere dell'avvocato che difende un imputato.

E, per capirci, facciamo una serie di ipotesi:

I°) L'imputato appare colpevole ma in realtà è innocente.

In questo caso l'avvocato esprime il meglio di sé, della sua preparazione tecnica, del suo impegno e delle sue qualità morali e professionali. Il difensore contrasta l'accusa ingiusta. Se il Giudice non è travagliato dal dubbio, che implica sempre due soluzioni ("dubium", da "duo"), perché è convinto della colpevolezza dell'imputato, il difensore deve proporgli il dubbio: il mezzo che ha a disposizione è il contraddittorio ("duellum", che ha in comune con il "dubium" la radice "duo"). L'accusa deve essere controbilanciata - e quindi integrata - dalla difesa. Il Pubblico Ministero deve indicare e fornire le prove sulle quali l'accusa è fondata. Il difensore deve contrastare tali prove, dimostrarne l'inconsistenza, e, se occorre, fornire le prove contrarie, per testi e documenti, a favore dell'imputato, per dimostrare la sua innocenza. Se tutto questo non basta nella fase dell'istruttoria sommaria (cioè condotta dal Pubblico Ministero), o formale (cioè condotta dal Giudice Istruttore, che giudica e decide sulle richieste del Pubblico Ministero e del difensore), nel giudizio pubblico, fondato sull'oralità del dibattimento, l'avvocato difensore rinnova ed esalta le ragioni del suo cliente ed usa ogni mezzo che la legge gli consente per ottenergli l'assoluzione.

E' bene notare che, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale prevista per l'ottobre 1989, dovremmo finalmente avvicinarci a quel tanto auspicato equilibrio tra accusa e difesa, nel senso che Pubblico Ministero e avvocato difensore dovrebbero essere dotati dei medesimi poteri nello svolgimento del processo, principio, questo sì, fondamentale del processo penale.

II°) L'imputato appare colpevole, perché le prove contro di lui sono apparenti e sono state costruite.

E' il caso della calunnia. L'imputato ha un nemico che per odio, per rancore, per meschinità, per interessi personali, per vendetta, costruisce contro di lui false prove e coinvolge altri con false denunce o false testimonianze.

Il Giudice cade in questa trappola, perché il processo diventa una trappola per il Giudice ignaro e per l'imputato tradito. Immaginiamo che il Giudice, indignato per la gravità del fatto, emetta un ordine di cattura.

L'imputato è solo. La sua vita è travolta. La sua reputazione è rovinata. E con lui sono travolti i suoi figli, la moglie, la sua famiglia.

Egli è solo con il suo difensore e deve convincerlo della

sua innocenza e delle ragioni che hanno determinato chi lo ha denunciato a costruire delle false prove.

Se egli trova dinanzi a sè un difensore tecnico, arido, di staccato, incapace di vivere con lui, come lui, umanamente, il suo dramma, l'imputato è ancora più solo.

Perchè, in casi come questi, il difensore non deve solo preoccuparsi di confutare, di distruggere le prove portate contro il suo cliente. Perché questo non basta per salvarlo, per ottenerne la liberazione prima e l'assoluzione appena possibile.

La pubblica opinione si chiederà perché è stato accusato e perché poi "se l'è cavata". Occorre di più.

Il difensore deve convincere il Giudice - di solito riluttante a riconoscere di aver sbagliato o peggio di essere stato indotto in errore - delle ragioni che hanno determinato l'accusatore a calunniare il suo cliente. E qui la funzione del difensore diventa esaltante. Egli per difendere si trasforma in accusatore, tanto più spietato e infaticabile, quanto più vive, giorno dopo giorno, con l'imputato, il dramma della sua condizione e della ingiustizia che lo ha colpito e che ha trasformato, deformato, avvilito la sua vita e quella dei suoi cari.

Il difensore non limiterà la sua attività a confutare le prove e a dimostrare l'insussistenza del fatto. Egli - forte delle sue ragioni morali e del diritto dell'imputato tradito - pretenderà dallo stesso Giudice che questi persegua con la stessa durezza e con implacabile decisione l'accusatore, il calunniatore, il falsario, ne metta a nudo l'anima immonda e ne riveli tutte le bassezze e gli interessi che lo hanno determinato ad un atto così vile.

III°) L'imputato è colpevole e confessa al suo difensore la sua colpa.

Anche qui vi sono almeno due possibilità: l'una è quando lo imputato, dopo aver confessato al suo difensore di essere l'autore del delitto del quale è stato accusato, sostiene invece dinanzi al Giudice la propria innocenza e pretende dall'avvocato di essere difeso per ottenere l'assoluzione. Qui non vi sono possibilità di dubbi o di perplessità: l'avvocato deve rinunciare al mandato; accamperà naturalmente altri motivi perché egli è e resta comunque legato al segreto professionale e non potrà rivelare ad alcuno ciò che sa, in nessun caso.

L'altra possibilità si presenta quando l'imputato, dopo aver confessato la sua colpa all'avvocato, chiede come dovrà comportarsi, quando sarà interrogato dal Giudice e a che cosa, a quale pena o punizione andrà incontro.

In questo caso l'avvocato svolge un compito difensivo che è

insieme tecnico ed umano. Perché egli è il primo ad interrogare a fondo l'imputato alla ricerca anzitutto della vera causale, cioè del movente che è stato causa del delitto e subito dopo cercherà di scoprire quali sono le circostanze attenuanti, ciascuna delle quali riduce la pena, delle quali il suo cliente può ottenere il riconoscimento. Ma prima di tutto indurrà il suo cliente a costituirsi, se è latitante, e a dire la verità, cioè a confessare dinanzi al Giudice le sue colpe, perché tale comportamento, oltre a liberare la sua coscienza, gli sarà utile per ottenere, quando sarà giudicato, la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che riducono la pena fino a un terzo.

Inoltre il buon avvocato cercherà di eliminare il danno (vi è sempre un danno morale o materiale da riparare) mediante un risarcimento, che comporta un'altra circostanza attenuante e un'altra riduzione di pena. E così via, perché sarebbe troppo lungo elencare tutte le circostanze attenuanti oggettive e soggettive alle quali l'imputato con un certo comportamento ha diritto.

Basterà dire che lo stesso processo nel quale l'imputato, con ostinate, ottuse e inutili proteste di innocenza, rischia una condanna a dieci anni, può, invece, con un atteggiamento umile e sottomesso dell'imputato e con una piena collaborazione dello stesso con il suo difensore, concludersi con una sentenza con la quale (attenendo il minimo della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate e con il concorso di altri attenuanti particolari) la pena può essere contenuta entro i due anni, con il beneficio della sospensione condizionale, della non iscrizione nel certificato penale e la possibilità di una completa riabilitazione dopo cinque anni, evitando così il carcere, il disonore e la completa rovina di una vita.

Perché bisogna tener presente che il Giudice si irrita o si irrigidisce dinanzi alla stupidità di un imputato che nega la evidenza e di un avvocato che sostiene tesi impossibili e inconsistenti, mentre è portato a comprendere ed aiutare un imputato che manifesta un sincero pentimento e compie concreti atti di riparazione (... anche perché gli fa perdere meno tempo).

IV°) L'imputato non sa perché è colpevole.

Il difensore cercherà anche di scoprire quello che il suo cliente non sa e non può confessare. Cioè, per esempio, se alla radice del delitto, quando esso appare privo di causale o di un movente adeguato, vi siano ragioni psicologiche, nascoste nell'inconscio, o psico-patologiche, che una anamnesi personale e familiare può rivelare. E, in tal caso, il difensore

si avvarrà della consulenza di uno psicologo, di uno psichiatra, di uno specialista di medicina legale.

Ciò al fine di dimostrare che l'imputato, colpevole perché ha confessato il suo delitto, non è punibile o non è pienamente punibile perché, nel momento in cui commise il fatto, egli non era, in tutto o in parte, capace di intendere o di volere.

V°) L'imputato crede di essere colpevole e confessa all'avvocato difensore la propria colpa.

E' un caso questo che si verifica con una certa frequenza nei reati colposi, quando cioè l'imputato ha agito non con dolo ma per colpa. Un esempio per tutti: l'omicidio colposo che si ha, per esempio, quando un uomo alla guida della propria macchina investe ed uccide un pedone o altre persone che si trovano sulla propria macchina o sulla macchina di altri con i quali l'incidente si è verificato.

Il processo è sempre una pena, ammoniva Carnelutti, perché l'imputato comincia a soffrire dal momento in cui deve difendersi da un'accusa, giusta o ingiusta che sia questa accusa. Ma posso assicurarvi che la pena che soffre colui il quale ritiene di essere responsabile di un incidente stradale e della morte o delle gravi lesioni che un altro ha subito per sua colpa, è una pena tormentosa e indicibile, che solo una sentenza assolutoria o una sentenza che riconosca un concorso di colpa potrà alleviare.

Anche qui occorre - e soccorre - la capacità tecnica del difensore che studierà a fondo la descrizione dei luoghi, la ricostruzione tecnica dell'incidente nel rapporto della polizia stradale e che in relazione ai frammenti di vetro e di lamiera, alle tracce di sangue, alle distanze, alle condizioni atmosferiche, alla illuminazione esistente, allo stato dei luoghi e dei mezzi interessati nell'incidente, potrà, con l'ausilio di un consulente tecnico di parte, trovare e scoprire elementi che l'imputato, per lo shock che ha subito, non è in condizione di ricordare, di valutare, talvolta addirittura di conoscere, ai fini della propria maggiore o minore responsabilità.

VI°) L'imputato è colpevole, ma non di quello di cui lo si accusa.

Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116 C.P.).

Tante volte l'imputato non sa che egli è sì chiamato a rispondere sempre del reato che ha commesso ma che, se il reato commesso è più grave di quello da lui voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle un reato meno grave.

E' il caso, per esempio, di due persone che d'accordo si ar

mano per commettere una rapina. Giunti sul luogo della rapina, per il numero delle persone presenti, per la concitazione e il nervosismo, per un falso movimento di qualcuno, uno dei due perde la testa, e lascia partire dei colpi dalla sua arma e uccide una persona. Quello che ha sparato risponderà in pieno dell'omicidio a scopo di rapina (ergastolo) l'altro che non ha sparato, che non avrebbe sparato in alcun caso, che non sapeva, non poteva prevedere, non avrebbe mai voluto che si commettesse un omicidio, risponderà dell'evento morte anche se da lui non voluto, ma con una pena notevolmente minore. (Processo Dejana, Lucidi, Serra).

Ebbene, in un caso del genere, il compito dell'avvocato è quello di indurre il proprio cliente a confessare e a raccontare tutto sulla ideazione, sulla preparazione e sulla esecuzione del delitto, spiegando che l'accordo era quello di commettere una rapina e che mai egli avrebbe potuto prevedere e tanto meno volere, nemmeno come eventualità (dolo eventuale o dolo alternativo), il ferimento o la morte di qualcuno.

VII°) Quando un colpevole è innocente.

E' questo uno dei casi, fortunatamente rari, nei quali il difensore è tormentato non dal dubbio, ma dalla verità che conosce e che non può rivelare.

Vi cito un caso che mi è accaduto tanti anni fa, proprio agli inizi della mia professione. Era un gravissimo caso di omicidio, un reato d'impeto, una reazione incontrollata e sproporzionata ad un fatto ingiusto, ad un'offesa, ad una provocazione.

L'imputato, un anziano funzionario dello Stato, si dichiarò colpevole e confessò, con dovizia di particolari, come e perché aveva ucciso il suo antagonista. I testi, presenti al fatto, confermarono tutte le circostanze che l'imputato aveva descritto. Non vi erano dubbi: il delitto si era svolto così come l'imputato lo aveva narrato.

Ma poco prima della fine del processo, prima della discussione, io, per caso, scoprii la verità. Ad uccidere non era stato l'imputato, ma un altro, presente al fatto, che aveva invece reso la sua deposizione, come un testimone.

Mi precipitai al carcere e il mio cliente, senza alcuna emozione apparente, mi confermò che le cose stavano come io dicevo e che egli, con rapida ed istintiva decisione, subito dopo il delitto, aveva impegnato tutti i presenti a raccontare le cose così come erano realmente accadute, ma con una piccola variante, cioè quella di indicare lui, e non l'altro, come l'assassino.

E tutti giurarono di rispettare quel patto e tutti capirono

./.

le sue ragioni.

Perché il vero assassino era suo figlio, un ragazzo di venti anni, che si affacciava alla vita, mentre la sua vita era al tramonto.

Con questa confessione egli mi vincolò al segreto professionale ed io non potetti mai rivelare né costringere alcuno a rivelare la verità.

Sono passati quarant'anni e non ho mai dimenticato le notti insonni che hanno preceduto la mia discussione, e l'angoscia, il turbamento, la disperazione con la quale ho dovuto difendere quell'uomo, che ammiravo e che sapevo innocente, come se fosse colpevole.

- o - o - o -

Potrei continuare a lungo ma rischierei di annoiarvi ancora di più.

Credo di avere spiegato perché un avvocato può - e talvolta deve - difendere un colpevole, senza entrare mai in conflitto con la propria coscienza.

Difendere un colpevole significa assistere una persona che è caduta, aiutarla a rialzarsi e a riprendere il faticoso cammino della vita. Significa coltivare la speranza che l'umanità che è in ciascuno di noi finirà un giorno con il prevalere sull'egoismo, sul male, sulla disperazione, sull'ingiustizia.

Io non credo che l'uomo nasca onesto o delinquente. Credo nasca bello o brutto, sano o malato, ricco o povero, fortunato o sfortunato, forte o debole e la vita offre occasioni e circostanze diverse e spesso opposte a ciascuno di noi. La vita è come il capriccio di una donna.

Mi piace credere che quando difendo un colpevole, (e le carceri sono piene di persone ingiustamente colpevoli) difendo la ingiustizia obiettiva che lo ha fatto nascere in un basso di Napoli o di Palermo, o in una borgata di Roma, invece che nella villa di un principe, o di un Agnelli, che lo ha fatto nascere brutto, piccolo e nero, invece che alto, biondo e bello, rachitico invece che atletico. Lo difendo da tutti i suoi nemici che sono il caso, la malasorte, la violenza, la miseria, la nostra società e il nostro egoismo. Lo difendo dai Giudici che potrebbero non capirlo, se io non li aiutassi a capire. Lo difendo perché è un uomo, un fratello che è caduto.

Lo difendo perché penso che io stesso, ciascuno di noi, un


./.

giorno - per un capriccio del destino - potrebbe cadere rovinosamente e non trovare la forza o il coraggio di alzare gli occhi e trovare la mano di un altro uomo, di un amico, di un difensore, che lo aiuti a rialzarsi.

E allora sarebbe troppo tardi per capire.

Ecco "perché difendo un colpevole", caro Mino e cari amici, che avete avuto la pazienza e la cortesia di ascoltarmi.

(Avv. Armando Costa)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Armando Costa'. The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of a large, vertical, teardrop-shaped scribble. A long, horizontal, teardrop-shaped scribble extends from the bottom of the signature towards the left.

Rotary Club Roma Sud Est
3 febbraio 1989

Tema: Perché difendo un colpevole.
Relatore: Avv. Armando Costa